

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(OIV) DELLA ASL N. 2 GALLURA**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, di seguito denominato più brevemente anche OIV ai sensi dell'art.7 del DM del 6 agosto 2020 e dagli articoli 2 bis, 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Organismo Indipendente di Valutazione è un organo collegiale composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con provvedimento del Direttore Generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DM del 6 agosto 2020 ed iscritti all'Elenco Nazionale di cui all'art. 1 del medesimo DM.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 bis della D.Lgs n. 150/2009, l'OIV è nominato per un periodo di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 del DM del 6 agosto 2020. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta presso la medesima Amministrazione.

Nel caso in cui un componente dell'OIV intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di venti giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata entro trenta giorni dalla cessazione, attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo, sono risultati idonei. In mancanza di idonei, dovrà essere effettuata una nuova selezione.

I componenti dell'OIV possono essere revocati anticipatamente, secondo i casi previsti dalla vigente normativa, con provvedimento motivato del Direttore Generale.

I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la eventuale possibilità di rinnovo.

A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

ART. 4 – FUNZIONI

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, svolge le funzioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009 comma 3; in particolare:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del decreto 150/2009;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

i) esercita ogni altra attività ad esso demandata dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.5 *Sezione Monitoraggio* del decreto n°132 del 30/06/2022 *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)* per la Sezione *Organizzazione e capitale umano* il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'OIV per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con la Struttura Tecnica Permanente di cui all'Art. 14 commi 9 e 10 D.lgs. 150/2009, così come costituita all'Art. 9 del presente regolamento.

L'Organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO E SEDE

L'OIV ha sede e si riunisce presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale della Gallura in via Bazzoni Sircana nell'apposita salarionioni della Direzione Amministrativa, sita al terzo piano e svolge la sua attività collegialmente operando in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'ASL n. 2 Gallura e tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.

Il componente con funzioni di Presidente viene individuato dal Direttore Generale.

Il Presidente rappresenta l'OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

L'OIV si riunisce di norma con cadenza mensile e garantirà almeno 12 riunioni presso la propria sede su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale, e può riunirsi tutte le volte che lo ritiene necessario anche in videoconferenza. Le riunioni non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale secondo le prescrizioni di cui all'Art.6 del presente regolamento.

L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale, Sanitario o Amministrativo possono partecipare alle riunioni dell'OIV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo.

La richiesta di riunione dell'OIV può anche essere formulata dal Direttore Generale dell'Azienda.

ART. 6 – VERBALI

Per ogni seduta di lavoro dell'OIV viene redatto un verbale dal quale devono risultare i nomi di tutti i presenti, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni, e, per ogni tema di discussione trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonché delle disposizioni adottate.

Le determinazioni dell'Organismo sono adottate a maggioranza, e il verbale riporta

nominativamente il voto contrario o l'astensione. Il verbale può, riportare il parere degli eventuali altri partecipanti alla riunione.

I verbali dell'OIV una volta sottoscritti dai componenti dello stesso, saranno inoltrati alla Struttura Tecnica Permanente che provvederà ad inoltrarli alla Direzione Aziendale e alla conservazione.

ART.7 – ACCESSO

L'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto ai sistemi informativi di misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. I dirigenti dell'azienda sono tenuti a fornire all'OIV, al medesimo fine, ogni informazione d'ufficio richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti.

L'OIV può procedere ad audizioni di dipendenti nonostante le proprie sedute non siano pubbliche. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

La Direzione Generale e la Struttura Tecnica Permanente hanno accesso a tutti i verbali e alla documentazione prodotta dall'OIV.

ART. 8 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI

Per lo svolgimento delle funzioni proprie, l'OIV può individuare modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati o informazioni con il Collegio Sindacale, e ove necessario, può confrontarsi e rapportarsi con lo stesso, sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione gestionale dell'azienda sanitaria, avvalendosi della Struttura Tecnica Permanente.

ART. 9 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

L'OIV nell'esercizio, in piena autonomia, dei compiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento è supportato dalla Struttura Tecnica Permanente individuata dai vertici dell'Azienda.

Al fine di garantire il massimo supporto all'OIV e assicurare la multi professionalità nello svolgimento dei compiti di cui all'art.4, il Direttore Generale, con specifica nota, secondo le valutate necessità, può provvedere all'individuazione di altri dipendenti che saranno funzionalmente integrati nella Struttura Tecnica Permanente, quali componenti, per quanto riguarda le attività di competenza e limitatamente agli adempimenti specifici relativi al supporto all'attività dell'OIV. Gli stessi saranno coordinati funzionalmente, anche per quanto riguarda le funzioni di segreteria dell'Organismo, dal referente coordinatore della Struttura Tecnica Permanente istituita presso la

SC Programmazione e Controllo.

ART. 10 - ATTIVITA' DI SUPPORTO DI SEGRETERIA

La segreteria della Direzione Aziendale curerà la ricezione, la spedizione, la conservazione, la richiesta di copie di atti e la protocollazione di atti e documenti di pertinenza dell'attività dell'OIV. Sarà cura della segreteria trasmettere le comunicazioni indirizzate all'Organismo. Tutta la corrispondenza dell'Organismo, una volta visionata dai componenti, sarà archiviata e custodita in originale dalla Struttura Tecnica Permanente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi, i regolamenti di organizzazione e quelli vigenti nelle specifiche materie.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione e sostituisce ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.